

N. 01918/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04211/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4211 del 2013, proposto da:
(omissis)

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Riforme, Capo *pro-tempore* del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, *ope legis*, domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione I n. 09220/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n. 4266/2007 T.A.R. Lazio sezione I - silenzio serbato dall'amministrazione su procedure concorsuali.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Riforme e del Capo *pro-tempore* del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Polito e l'Avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Marino Pasquale ed altri 371 funzionari, dipendenti dell'Amministrazione della giustizia, nel 2007 presentarono ricorso *ex art. 21 bis* innanzi al T.A.R. del Lazio, contro la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il dipartimento della funzione pubblica.

Impugnarono, così, il silenzio serbato dalle Autorità sull'atto di diffida notificato dagli stessi ricorrenti il 20 luglio 2006, con il quale essi sollecitavano l'emanazione della direttiva contrattuale prevista dall'art.10, III comma, della legge 15 luglio 2002 n.145, per l'istruzione dell'area della vicedirigenza.

Stabiliva invero il ripetuto art. 10, III comma, che “la disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva”, e cio' “sulla base di atti d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”.

A sua volta, l'art. 7, III comma, aveva introdotto l'art.17 *bis* del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, il quale (nel testo poi modificato dall'art.14 *octies*, d.l. 30 giugno 2005, n.115), disponeva, al I comma, che “La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'Istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento”.

Il ricorso avverso il silenzio venne accolto con la sentenza 10 maggio 2007, n. 4266, la quale ordinò conclusivamente al Presidente del consiglio dei ministri, al ministro per la funzione pubblica ed al ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per la parte di competenza, “di esercitare le proprie attribuzioni per riscontrare in via definitiva l'istanza di parte ed il conseguente atto di messa in mora entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di notifica ad esse della presente sentenza, che avverrà a cura della parte ricorrente ”.

La sentenza fu depositata nel maggio 2007 e passò in giudicato, ma non vi fu mai prestata osservanza, sicché gli interessati presentarono un'istanza, depositata il 26 luglio 2011, per la nomina, *ex art. 117*, III comma, c.p.a. di un commissario *ad acta* che provvedesse, in luogo delle Amministrazioni inerti, agli adempimenti discendenti dalla sentenza stessa.

A conclusione di una fase interlocutoria, persistendo l'inerzia dell'Amministrazione, fu emessa dalla Sezione I del T.A.R. Lazio la sentenza 16 maggio 2012, n. 4391, in cui, riassunta l'intera vicenda, si è rilevato come, per dare attuazione alla sentenza n. 4266/07 della Sezione, dovesse essere esercitato - con specifico riferimento al personale del Ministero della giustizia, questo essendo il limite soggettivo del giudicato - il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N; potere appartenente, come settore, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (già Ministro per la funzione pubblica), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 41, III comma, d. lgs. n. 165/01, nel testo vigente).

Così, per dare pieno adempimento alle prescrizioni contenute nella sentenza 10 maggio 2007, n. 4266, è stato nominato commissario *ad acta* il capo *pro tempore* del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il commissario nominato ha in seguito trasmesso al giudice dell'esecuzione la nota 12 settembre 2012, in cui si fa presente "che l'articolo 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l'istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vicedirigenza".

Pertanto, prosegue la nota, "ritengo sia venuta meno ogni attività da espletare in ottemperanza alla predetta sentenza. In ogni caso, sono gradite le istruzioni che codesto Tribunale, ai sensi dell'art. 117, co. 4, del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104, vorrà fornire in ordine alla eventuale prosecuzione dell'incarico di questo commissario *ad acta*".

La prima sezione del T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 9220/2012, condividendo le conclusioni del commissario, dichiara cessato l'incarico commissariale ed improcedibile il giudizio di ottemperanza, per sopravvenuta carenza d'interesse.

Il ricorso di primo grado sollevava questioni di legittimità costituzionale e comunitaria della disciplina legislativa.

Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto le censure di incostituzionalità, statuendo che: "È d'altronde manifestamente infondata, almeno con riferimento al presente giudizio, la questione di costituzionalità posta dai ricorrenti con riferimento al citato art. 5, XIII comma, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95. Invero, la Corte ha giudicato incostituzionali tali le norme che travolgono provvedimenti giurisdizionali definitivi ed incidano sui regolamenti dei rapporti in essi consacrati (cfr. Corte costituzionale 7 novembre 2007, n. 364): ma, come già osservato, la sentenza 4266/07 di questa Sezione aveva soltanto stabilito l'obbligo di avviare la procedura per l'introduzione della vicedirigenza, che era però ben lungi dall'essere stata concretamente introdotta, e tanto meno attribuita ai ricorrenti quando è intervenuta la norma che ha abrogato tale qualifica: sicché tra questa e quella non si può ravvisare un effettivo conflitto".

Quest'ultima pronuncia è oggetto di gravame innanzi a questo Consiglio di Stato.

Gli appellanti lamentano la sospetta incostituzionalità dell'art 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, con riferimento agli artt. 24, 102, 103, 111 e 117 Cost.

In particolare, ad avviso degli odierni appellanti, la dinamica temporale dell'intervento legislativo dimostra chiaramente la volontà di eludere il dettato di una sentenza oramai divenuta *res iudicata*, determinando, quindi, un intollerabile sovrapposizione del potere normativo sul potere giudiziario ed una ingiusta compressione di un diritto irrimediabilmente quesito dalla parte che era risultata vittoriosa nei precedenti giudizi.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza dell'appello e delle questioni di costituzionalità con il medesimo dispiegate. La difesa erariale, ricostruito il quadro storico della normativa, rappresenta che l'intento del legislatore non era quello di eludere un giudicato formatosi tra le parti, ma di introdurre misure volte a garantire il contenimento della spesa pubblica.

Ad avviso delle amministrazioni appellate, quindi, come da consolidata giurisprudenza costituzionale, la garanzia di tenuta dei conti pubblici, secondo obiettivi e finalità sia di rilevanza costituzionale che comunitaria, costituisce un “motivo imperativo di interesse generale”, ai sensi dell’art. 6 CEDU.

Questo Collegio, tuttavia, ravvisa dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e quindi - riservata ogni ulteriore statuizione sul merito e sul regolamento delle spese processuali del giudizio - ritiene di dover sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale.

Prima di illustrare le ragioni della ravvisata rilevanza e della ritenuta non manifesta infondatezza della questione che si intende sottoporre al vaglio di legittimità della Corte costituzionale, giova ricordare che il testo della disposizione legislativa (abrogativa) attorno alla quale si addensano le perplessità del Collegio si inserisce nell’ottica della riduzione di spesa della pubblica amministrazione (c.d. *spending review*).

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Il Collegio ritiene che la questione di legittimità costituzionale, meglio dettagliata di seguito, sia rilevante ai fini del decidere.

Si è difatti riferito, nella superiore narrativa del fatto, che a seguito dell’intervento abrogativo del Legislatore, il T.A.R. ha ritenuto improcedibile il giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione della sentenza 10 maggio 2007, n. 4266, per sopravvenuta carenza di interesse. Da ciò consegue che, laddove la Corte costituzionale non dovesse condividere le perplessità nutrite da questo Consiglio in ordine all’art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, allora la controversia dovrebbe essere decisa in maniera conforme a quanto stabilito dal giudice di prime cure.

Di contro, qualora la Corte costituzionale dovesse dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, allora i ricorrenti risulterebbero soddisfatti dalla pronuncia di questo Consiglio, il quale potrebbe pronunciarsi anche sul regolamento delle spese processuali del giudizio.

Non v’è dubbio, poi, che i ricorrenti, odierni appellanti, siano titolari di un interesse all’esatta ottemperanza alle statuizioni contenute nell’originario *dictum* giurisdizionale in ordine al silenzio serbato dalla p.a., che comporterebbe evidenti riflessi sul patrimonio degli stessi; non può, dunque, dubitarsi che detto interesse sia meritevole di tutela in sede giurisdizionale.

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Al fine di chiarire le ragioni della ravvisata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale occorre innanzitutto muovere dalla considerazione che questo Consiglio non condivide le ricostruzioni del quadro normativo svolte dal giudice di prime cure.

Ad avviso del Tribunale tale abrogazione non si sarebbe sovrapposta ad un provvedimento giurisdizionale definitivo che incide sul regolamento dei rapporti tra le parti in causa (*id est* la sentenza n. 4266/07 dello stesso T.A.R. Lazio); inoltre la sentenza n. 4266/07 avrebbe soltanto stabilito l’obbligo di avviare la procedura per l’introduzione della vicedirigenza, che era però ben lungi dall’essere stata concretamente introdotta, e tanto meno attribuita ai ricorrenti, quando è

intervenuta la norma che ha abrogato tale qualifica: sicché tra questa e quella non si potrebbe ravvisare un effettivo conflitto.

Ad avviso di questo Consiglio le argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno dei riferiti approdi esegetici non è convincente.

Molti dubbi solleva la successione temporale dell'intervento abrogativo, chiaramente diretta a paralizzare l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4266/07 sez. I del T.a.r. Lazio.

Il giudice di prime cure non ha considerato che la norma soppressiva della vicedirigenza è stata emanata a distanza di 10 anni dall'introduzione dell'istituto, ad opera dell'art.7, comma terzo, della L. n.145 del 15/7/2002, ed a distanza di 5 anni dalla formazione del giudicato; e che, da ultimo, il comma 13 dell'art. 5 è stato emanato solo dopo la notificazione della sentenza del T.a.r. del Lazio. Questo quadro temporale l'asserita urgente soppressione dell'istituto della vicedirigenza appare visibilmente connessa, con un legame eziologico di tipo causa-effetto, alla nomina del commissario *ad acta*.

L'intento elusivo del giudicato è quindi evidente e rende obiettivo il dubbio che la disciplina legislativa in questione sia stata posta, con eccesso di potere legislativo e con violazione dell'art. 101 Cost., non per regolare astrattamente la materia, ma per incidere sulle sorti del procedimento giurisdizionale in corso.

Il punto di approdo del ragionamento giuridico, inoltre, non può concentrarsi solo sul contenuto conformativo della sentenza da eseguire, ma deve tener conto anche della sovrapposizione dell'intervento legislativo alla giurisdizione ed alla condizione di parità tra le parti davanti al giudice imparziale.

Sui motivi che inducono questo Consiglio a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, valgono le seguenti considerazioni.

1. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 in relazione agli artt. 3, 111 e 117, Cost, con riferimento all'art.6, comma primo, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita ha vulnerato il diritto di difesa ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Con l'intervento normativo si è vanificato il diritto di difesa dei ricorrenti, esercitato con la proposizione dell'azione e soddisfatto con le pronunce di accoglimento delle domande, nonché con l'inizio dell'esecuzione, alterando la regolamentazione degli interessi stabilita da sentenze esecutive.

Sotto un ulteriore profilo, l'art. 3 della Costituzione risulta violato in quanto le leggi-provvedimento sono soggette ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale e, nella specie, la scelta operata dal legislatore appare irragionevole ed arbitraria, dato che la legge-provvedimento ha finito per incidere su un numero determinato e limitato di persone.

E' d'uopo ricordare che il combinato disposto delle norme costituzionali, e delle succitate norme interposte di matrice comunitaria, costituiscono un *corpus* unico ed indivisibile con riferimento alla tutela delle ragioni del singolo.

Già in passato la Corte Cedu (cfr. Agrati ed altri c. Italia, sent. 7 giugno 2011) ha ritenuto contrastanti con l'art.6 della CEDU e con l'art.1 del protocollo aggiuntivo l'introduzione da

parte dello Stato Italiano di norme interpretative retroattive incidenti in senso sfavorevole ai ricorrenti sui giudizi in corso.

In particolare l'Alta Corte ha sottolineato come “*se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'articolo 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (sentenze Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis succitata, § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri succitata, § 57). La Corte rammenta inoltre che l'esigenza della parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte (si vedano in particolare le sentenze Dombo Bebeer B.V. c. Paesi Bassi del 27 ottobre 1993, § 33, serie A n. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, succitata, § 46)*”.

Nel caso *de quo* è incontestabile il contrasto della norma nazionale, art. 5 comma 13 del D.l. n.95/2012, con l'art.6 della CEDU e con l'art. 1 del protocollo n.1. Ed invero, la norma, nel sopprimere retroattivamente ogni effetto prodotto dal giudicato ha influenzato l'esito del giudizio, privando, nel corso dell'esecuzione, il commissario *ad acta* dei poteri assegnatigli dal giudice amministrativo e finalizzati all'attuazione dei precetti contenuti nel giudicato, venendo così a violare il diritto dei ricorrenti assicurato dall'art. 6 della CEDU a un processo equo, ispirato alla parità tra le parti ed alla preminenza del diritto.

L'esecuzione completa del giudicato costituisce un diritto riconosciuto alla parte vittoriosa affinché non ottenga, dopo anni di battaglie giudiziarie, una soddisfazione inesistente e menomata.

E non v'è nemmeno dubbio che i ricorrenti disponessero di un bene suscettibile di essere tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. E' solo il caso di rammentare che, come da consolidata giurisprudenza della Corte CEDU (cfr. Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005 IX, il concetto di «beni», infatti, può coprire tanto i «beni attuali» quanto le “legittime speranze”, posto che il riconoscimento abbia una base sufficiente nel diritto interno, il che è confermato da una giurisprudenza ben consolidata degli organi giudicanti.

Nel caso di specie siamo ben al di là delle legittime speranze, perché i ricorrenti, odierni appellanti, hanno diritto all'integrale esecuzione della *res iudicata*.

Ad avviso del Collegio, la norma della cui legittimità costituzionale si tratta ha comportato un'ingerenza nell'esercizio dei diritti che i ricorrenti potevano far valere in virtù di una sentenza passata in giudicato e della quale era in corso l'esecuzione.

Per quanto esposto, la rilevata violazione delle norme interposte offre sicuro fondamento al sospetto di incostituzionalità dell'art 5, comma tredici, del D.L. n.95/2012 per conflitto con il comma primo ed il secondo comma dell'art.111 della Costituzione.

Nel caso sottoposto ad analisi la novella si è sovrapposta alla giurisdizione ed ha radicalmente eliminato la condizione di parità davanti al giudice imparziale e terzo.

2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 in relazione agli artt. 3, 24, 97, 101 e 113, Cost.

La peculiare antiggiuridicità della legge sospetta di incostituzionalità conforma il dettato normativo come legge-provvedimento. Infatti il comma tredici, dell'art. 5 D.L. n.95/2012 ha introdotto una specifica previsione a contenuto particolare e concreto, inequivocabilmente diretta ad interferire in termini ostativi sull'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.4266/07.

L'intervento del Legislatore configura un tipico caso di legge-provvedimento.

E' vero che la Corte Costituzionale ha affermato che non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto (sent. n.347/95); ma ha parimenti precisato che "queste leggi sono ammissibili entro limiti sia specifici, quale è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alle cause in corso, sia generali, e cioè del principio della ragionevolezza e non arbitrarietà" (cfr. sentt. n. 495/95, ma anche n. 346/91 e n. 143/89).

In particolare, in un caso simile a quello in questione, la Consulta ha censurato le norme "il cui intento non sia quello di stabilire una regola astratta, ma di incidere su di un giudicato, non potendosi consentire al legislatore di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernente la tutela dei diritti e degli interessi legittimi" (sent. n. 374/2000).

La palese incidenza sulla *res iudicata* esclude che la disposizione operi soltanto sul piano normativo perché, come dianzi esposto, disvela in modo incontestabile la volontà di scavalcare il giudicato.

Così come stabilito dai giudici costituzionali la valutazione delle circostanze temporali in cui si inserisce un intervento legislativo è fondamentale in ordine alla costituzionalità dello stesso, in particolare: "Nel caso in esame peculiare valenza sintomatica assume la considerazione del tempo, delle modalità e del contesto in cui è stata emanata la disposizione censurata" (sent. n. 267/2007).

Da quanto esposto e considerato ne deriva, inoltre, il conflitto anche con l'art. 24 della Carta Costituzionale, che garantisce la tutela dei diritti e degli interessi e fa divieto alla legge di incidere e/o modificare questioni coperte dal giudicato.

Inoltre, la norma in esame, mirando ad evitare che sia data esecuzione ad una sentenza definitiva ed esecutiva, viola il canone di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ed il principio del legittimo affidamento del cittadino (artt. 3 e 97 della Costituzione).

3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 in relazione agli artt.102, primo comma, 103, primo comma, Cost.

Il comma 13 dell'art. 5 D.L. 6 luglio 2012 n. 95, vanificando gli effetti di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, ha invaso l'area riservata alla funzione giurisdizionale, vulnerando il principio della divisione dei poteri giurisdizionali e normativi. Di qui il denunciato conflitto con gli artt. 102 e 103 della Costituzione, i quali attribuiscono l'esercizio della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari ed amministrativi per la tutela neutrale dei diritti e degli interessi legittimi.

Il Collegio, pertanto, visti gli artt.134 della Costituzione, 1 della L.Cost. n.1/1948 23 e segg. della L.87/1953, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l'istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vice dirigenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117, Cost.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), visto l'art. 23 della legge 11.3.1953 n.87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che aveva previsto l'istituzione, previa la mediazione della contrattazione collettiva, della vice dirigenza, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117, Cost., sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)